SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA ---

(N. 669)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1977 (V. Stampato n. 1255)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri (FORLANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (MORLINO)

col Ministro del Tesoro (STAMMATI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione
(MALFATTI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 maggio 1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1977, n. 61: Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 marzo 1977, n. 61, recante norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole: « per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7, 14 e 15 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 » sono sostituite dalle parole: « per l'esercizio delle funzioni inerenti alla propria qualifica, necessarie al funzionamento delle istituzioni stesse ».

All'articolo 1, quinto comma, la parola: « attitudini » è sostituita dalla parola: « capacità ».

All'articolo 1, sesto comma, dopo le parole: « Ministero della pubblica istruzione » sono aggiunte le parole: « , di cui due scelti tra il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente di ruolo, ».

All'articolo 1, il decimo comma è sostituito dal seguente:

« La destinazione della sede è disposta dal Ministro per gli affari esteri secondo le esigenze di servizio, tenendo conto dell'ordine della graduatoria, delle lingue conosciute e delle preferenze degli interessati ».

All'articolo 1, ultimo comma, la parola: « 50° » è sostituita dalla parola: « 55° ».

All'articolo 2, primo comma, la parola: « speciali » è soppressa.

All'articolo 3, quarto comma, le parole: « o comunque » sono sostituite dalle parole: « e comunque ».

All'articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'aggiornamento del personale in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1

si svolgerà secondo le modalità di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, in quanto applicabili ».

All'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'attività di formazione e di aggiornamento è organizzata dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione ».

All'articolo 5, secondo comma, sono soppresse le parole da: « e, ove quest'ultimo non esista » sino alle parole: « della provincia di provenienza ».

All'articolo 6, primo comma, i punti A) e B) sono sostituiti dai seguenti:

« A) Dopo almeno un triennio di servizio continuativo nella stessa sede, riducibile ad un biennio nelle sedi particolarmente disagiate, il personale può chiedere il trasferimento ad altra sede di servizio all'estero.

Il trasferimento è concesso sempre che lo consentano le esigenze di servizio sulla base anche della valutazione del periodo trascorso in sedi disagiate.

B) Dopo almeno un triennio di servizio continuativo nella stessa sede, il Ministro degli affari esteri ha facoltà di procedere al trasferimento di personale ad altra sede di servizio all'estero, per esigenze di avvicendamento, tenuto conto dell'anzianità di servizio in sede, delle lingue conosciute e delle preferenze espresse dagli interessati ».

All'articolo 6, primo comma, lettera *C*), sono soppresse le parole da: « o, ove que st'ultimo non esista » sino alle parole: « provincia di provenienza ».

All'articolo 6, primo comma, lettera E), sono sostituite le parole: « in altra scuola » con le parole: « in altra istituzione scolastica ».

All'articolo 6, primo comma, lettera G) sono soppresse le parole da: « e, ove que-

st'ultimo non esista » sino alle parole: « consiglio scolastico della provincia di provenienza ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

- « Ad integrazione dei ruoli metropolitani sono istituiti i seguenti ruoli del personale addetto alle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153:
 - 1) Ruolo del personale ispettivo tecnico;
 - 2) Ruolo del personale direttivo;
- 3) Ruoli del personale docente per le iniziative di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 marzo 1971, n. 153, distintamente a livello di scuola materna, elementare e secondaria ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Le dotazioni organiche del personale sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327. Detto decreto sarà emanato entro il 31 marzo di ogni anno.

Le dotazioni organiche saranno determinate in modo che siano assegnati non più di tre ispettori tecnici per ciascuno Stato nel quale funzionino le iniziative di cui al presente titolo.

Le dotazioni organiche del personale direttivo sono determinate in modo che sia assegnata, di norma, almeno una unità di personale direttivo per ciascuna circoscrizione di consolato generale o di consolato nella quale funzionino le predette iniziative.

Le dotazioni organiche del personale docente sono determinate sulla base del numero delle iniziative predette e degli alunni frequentanti.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari esteri saranno determinati:

1) le materie o i gruppi di materie, relativamente ai singoli gradi e tipi di iniziativa scolastica, per i quali possono istituirsi in organico posti di insegnamento e, ove richiesto, le classi di abilitazione ritenute idonee;

- 2) i relativi obblighi di insegnamento e di servizio;
- 3) la corrispondenza tra i ruoli previsti dal presente titolo e quelli del territorio metropolitano.

Fino a quando non saranno determinate le predette dotazioni organiche si applicano le norme di cui alla legge 3 marzo 1971, numero 153 ».

Articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Ai predetti concorsi sono ammessi i docenti appartenenti ai corrispondenti ruoli metropolitani secondo i rapporti di corrispondenza stabiliti dal precedente articolo 11, nonchè il personale insegnante non di ruolo in servizio da almeno due anni, con incarico conferito dal Ministro degli affari esteri, nelle corrispondenti iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, e nelle scuole italiane all'estero ».

All'articolo 12, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al concorso è disposta previo accertamento di una adeguata conoscenza della lingua parlata nel paese o nel gruppo di paesi cui si riferiscono i posti per i quali gli aspiranti chiedono di concorrere. A tale accertamento provvedono apposite commissioni composte di tre esperti per ciascuna lingua, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri. La valutazione dei titoli è effettuata nei riguardi dei candidati ammessi al concorso che abbiano frequentato con esito positivo un corso da organizzare secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, salvo quanto diversamente disposto nei commi successivi ».

All'articolo 12, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Alla direzione dei corsi secondo quanto disposto dall'articolo 13, quinto comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed alla valutazione dei titoli, provvedono le Commissioni di cui al successivo articolo 13 ».

All'articolo 13, secondo comma, è soppresso il punto d).

All'articolo 14, primo comma, sono sostituite le parole: « gli ispettori tecnici » fino alla fine del comma con le seguenti: « e gli ispettori tecnici periferici dei ruoli metropolitani previo accertamento, con le modalità di cui al precedente articolo 11, di una adeguata conoscenza della lingua parlata nel paese o nel gruppo dei paesi cui si riferiscono i posti per i quali gli aspiranti chiedono di concorrere. I candidati ammessi al concorso sono tenuti alla frequenza con esito positivo di apposito corso avente le finalità di cui al quarto comma del precedente articolo 12. Alla direzione dei corsi e alla valutazione dei titoli provvedono le rispettive commissioni di cui ai successivi articoli 15 e 16 ».

All'articolo 15, lettera *b*), sono soppresse le parole: « e del contingente » fino alla parola: « concorso »;

All'articolo 15, lettera c), sono sostituite le parole: « presidi dei ruoli » con le parole: « presidi del ruolo »;

All'articolo 15, il punto g) è soppresso.

All'articolo 16, lettera e), sono soppresse le parole da: « e del contingente » sino alla parola: « concorso ».

All'articolo 16, il punto f) è soppresso.

All'articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale insegnante non di ruolo di cui al secondo comma del precedente articolo 12 ha diritto a una riserva di posti nei concorsi previsti dal presente titolo per il personale insegnante pari al 25 per cento dei posti messi a concorso ».

All'articolo 17, il secondo comma è soppresso.

All'articolo 18, il terzo comma è soppresso;

All'articolo 18, quarto comma, sono soppresse le parole: « come requisito sufficiente per l'inclusione nella graduatoria ».

All'articolo 19, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo 10 si applicano, in quanto non diversamente disposto nel presente titolo, le norme contenute nel precedente titolo I, o, in mancanza, le norme vigenti per il personale appartenente ai corrispondenti ruoli metropolitani ».

All'articolo 19, sesto comma, sono soppresse le parole: « in sede di concorso ».

All'articolo 20, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale ispettivo tecnico opera presso le rappresentanze diplomatiche o consolari ».

All'articolo 20, quarto comma, sono soppresse le parole: « dal Ministro della pubblica istruzione, o ».

All'articolo 21, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Ai fini del trattamento economico, il personale ispettivo-tecnico, direttivo e docente proveniente dai ruoli metropolitani mantiene il trattamento economico in godimento e lo sviluppo di carriera del ruolo di provenienza.

Il personale docente di nuova nomina è inquadrato ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88, secondo rapporti di corrispondenza stabiliti ai sensi del precedente articolo 11 ».

All'articolo 24, secondo comma, punto *a*), le parole: « delle istituzioni scolastiche sta-

tali nelle circoscrizioni in cui vi siano tali istituzioni » sono sostituite con la seguente: « statale ».

All'artcolo 24, secondo comma, il punto *f*) è sostituito con il seguente:

« f) tre rappresentanti di associazioni maggiormente rappresentative che, per gli scopi perseguìti ed i risultati ottenuti, concorrano al miglioramento delle istituzioni scolastiche e della condizione sociale e culturale dell'emigrazione; ».

All'articolo 24, secondo comma, dopo il punto f) è aggiunto il seguente punto:

« f-bis) un rappresentante delle istituzioni culturali o dell'istituto di cultura, qualora operanti nella circoscrizione; ».

All'articolo 24, terzo comma, dopo la parola: « f) » sono aggiunte le parole: « f-bis) ».

All'articolo 24, decimo comma, dopo le parole: « utilizzazione del personale » sono aggiunte le parole: « ivi compreso il conferimento di incarichi ai sensi del primo comma del precedente articolo 2 ».

All'articolo 25, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Alle scuole ed istituti statali italiani all'estero si estendono, in quanto applicabili, e salvo quanto diversamente disposto nei commi terzo e quarto del presente articolo, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Il Consiglio scolastico circoscrizionale delibera sulle modalità di istituzione, nell'ambito della circoscrizione, di uno o più collegi dei docenti, consigli di disciplina degli alunni, comitati per la valutazione del servizio degli insegnanti, consigli di intercorso per le iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Detti organi sono presieduti dal direttore didattico o preside che abbia le funzioni di coordinatore, o da un docente da lui delegato, ovvero, in mancanza del direttore didattico o preside, dal docente con maggiore anzianità di servizio. Tenuto con-

to delle realtà locali il Consiglio scolastico circoscrizionale può determinare, nell'ambito della circoscrizione, zone scolastiche comprendenti più istituti o circoli, ovvero più iniziative scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Nella zona è costituito, per le unità scolastiche in essa funzionanti, un unico consiglio scolastico di zona avente le medesime attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 24. La composizione del consiglio scolastico di zona sarà determinata dal Consiglio scolastico circoscrizionale, tenuto conto dei rapporti numerici tra le singole componenti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per il consiglio di circolo o di istituto.

Il Consiglio scolastico di zona elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un non docente e di due genitori. Fanno parte di diritto del consiglio scolastico di zona i direttori didattici o presidi dei circoli o istituti compresi nella zona, o che coordinino iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Fa pante di diritto della giunta esecutiva, che è da lui presieduta, il capo dell'istituzione scolastica di livello più elevato, e, a parità di livello, dal più anziano nel ruolo. Fa parte altresì di diritto della giunta esecutiva, esercitandovi le funzioni di segretario, il capo del servizio di segreteria dell'istituzione scolastica cui è preposto il presidente della giunta ».

All'articolo 26, primo comma, al punto c), le parole: « al personale direttivo e a quello insegnante delle istituzioni scolastiche statali nei paesi in cui vi siano tali istituzioni » sono sostituite dalle seguenti: « al personale direttivo e a quello insegnante statale, nelle circoscrizioni in cui vi sia tale personale ».

All'articolo 26, primo comma, punto f), sono soppresse le parole: « e istituzioni ».

All'articolo 26, primo comma, dopo il punto f), è aggiunto il seguente punto:

« *f*-bis) un rappresentante delle istituzioni culturali o dell'istituto di cultura qualora operanti nella circoscrizione; ».

All'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: « f) » sono aggiunte le parole: « f-bis) ».

All'articolo 26, quarto comma, sono soppresse le parole: « alla salvaguardia dei valori della civiltà ».

All'articolo 26, ultimo comma, sono aggiunte in fine le parole: « In esso è costituito il consiglio di disciplina ai sensi del precedente terzo comma ».

Articolo 29, primo comma, dopo le parole: « o di istituto » sono aggiunte le parole: « o di zona ».

All'articolo 29, secondo comma, dopo le parole: « o di istituto » sono aggiunte le parole: « o di zona ».

All'articolo 29, ottavo comma, dopo le parole: « o di istituto » sono aggiunte le parole: « o di zona ».

All'articolo 29, undicesimo comma, dopo le parole: « o di istituto » sono aggiunte le parole: « o di zona ».

L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« Le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni si applicano nei limiti in cui sono compatibili con le norme del presente decretolegge.

Ai componenti degli organi collegiali di cui al presente titolo spetta il rimborso delle spese di viaggio se residenti in località diversa da quella in cui funziona l'organo collegiale ».

Prima dell'articolo 31, nel capo III, è aggiunto il seguente articolo 30-bis:

« Al primo concorso di cui al precedente articolo 12, indetto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi, oltre al personale insegnante non di ruolo previsto nel medesimo articolo 12, gli insegnanti che, pur se sforniti di incarico ministeriale, siano in servizio da almeno due anni, per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto per il

corrispondente personale nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, presso le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute o funzionanti con presa d'atto, o in iniziative scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, gestite da enti, associazioni, comitati e scuole di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Nel predetto concorso il personale insegnante non di ruolo ha diritto ad una riserva del 50 per cento ».

Dopo l'anticolo 30-bis è aggiunto il seguente articolo 30-ter:

« Per l'attività di formazione e di aggiornamento del personale e per l'attività di sperimentazione presso le istituzioni scolastiche all'estero, le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per gli istituti di ricerca sono attribuite al Centro europeo della educazione ».

All'articolo 35 è soppressa la parola: « amministrativi ».

Alla Tabella allegata dopo le parole: « Direttrici di scuola materna » sono aggiunte le parole: « Personale direttivo addetto alle iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153 ».

Decreto-legge 9 marzo 1977, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 16 marzo 1977.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare norme per il personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo destinato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero, nonché per l'istituzione degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche all'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, con il Ministro per il tesoro e il Ministro per la pubblica istruzione;

DECRETA:

TITOLO I

PERSONALE ISPETTIVO TECNICO, DIRETTIVO, INSEGNANTE E NON INSEGNANTE DI RUOLO DESTINATO ALLE ISTITUZIONI SCO-LASTICHE E CULTURALI ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO ED ALLE SCUOLE EUROPEE

CAPO I.

DESTINAZIONE ALL'ESTERO.

ARTICOLO 1.

Il personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo degli istituti o scuole di ogni ordine e grado può essere destinato a domanda alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7, 14 e 15 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740; il personale di cui al presente articolo può essere destinato anche alle istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nei casi in cui non sia disponibile personale appositamente reclutato a norma del successivo titolo II.

La destinazione alle istituzioni di cui al comma precedente è disposta, sulla base dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327, con decreto del Ministro per gli affari esteri, previo collocamento fuori ruolo, per il periodo occorrente allo

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

PERSONALE ISPETTIVO TECNICO, DIRETTIVO, INSEGNANTE E NON INSEGNANTE DI RUOLO DESTINATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO ED ALLE SCUOLE EUROPEE

CAPO I. DESTINAZIONE ALL'ESTERO

ARTICOLO 1.

Il personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo degli istituti o scuole di ogni ordine e grado può essere destinato a domanda alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla propria qualifica, necessarie al funzionamento delle istituzioni stesse; il personale di cui al presente articolo può essere destinato anche alle istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nei casi in cui non sia disponibile personale appositamente reclutato a norma del successivo titolo II.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

svolgimento delle funzioni indicate. Il collocamento fuori ruolo è disposto, con gli effetti, riguardo alla disponibilità del posto nella sede di titolarità, previsti dal successivo articolo 3, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

Il decreto di destinazione all'estero prevede le funzioni che il personale è chiamato a svolgere.

Il periodo di collocamento fuori ruolo è utile ai fini di carriera. Il personale collocato fuori ruolo ha diritto al trattamento economico spettantegli in base alle disposizioni relative al proprio stato giuridico.

La destinazione all'estero è disposta previo accertamento del possesso dei requisiti e delle attitudini necessari allo svolgimento dei compiti da affidare, sulla base della valutazione dei titoli posseduti e dell'esito di un colloquio.

L'accertamento di cui al precedente comma è compiuto da commissioni presiedute dal Direttore generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica del Ministero degli affari esteri, o da un funzionario da lui delegato di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e composte da tre rappresentanti del Ministero stesso e da tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, designati di volta in volta dai rispettivi Ministri.

Le commissioni esaminatrici, sulla base della valutazione dei titoli e dell'esito del colloquio, compilano, in relazione al tipo dell'incarico da conferire, distinte graduatorie di idonei a prestare servizio all'estero. Le graduatorie sono pubblicate negli albi dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

I bandi vengono emanati in relazione alle effettive esigenze e comunque almeno ogni triennio.

La disponibilità delle sedi è resa nota mediante pubblicazione negli albi dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

La destinazione della sede è disposta dal Ministro per gli affari esteri secondo le esigenze di servizio, tenendo conto delle preferenze degli interessati, dell'ordine della graduatoria, delle lingue conosciute e delle particolari attitudini rilevate nel colloquio.

Il personale di cui al presente articolo non può essere destinato all'estero se non siano decorsi almeno tre anni dall'immissione in ruolo, e, in caso di prima destinazione all'estero, se abbia compiuto il 50° anno di età.

ARTICOLO 2.

Il personale destinato all'estero ai sensi del precedente articolo è tenuto a svolgere le funzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti in relazione a quanto stabilito dal provvedimento di destinazione all'estero, nonché gli speciali incarichi eventualmente affidatigli dalla competente autorità diplomatico-consolare nell'ambito delle attività di coordinamento, di studio, di ricerca, di assistenza e parascolastiche, purché compatibili con le attribuzioni inerenti alla propria qualifica e, comunque, attinenti alle attività proprie delle istituzioni di cui al precedente articolo.

Segue: (Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

La destinazione all'estero è disposta previo accertamento del possesso dei requisiti e delle capacità necessari allo svolgimento dei compiti da affidare, sulla base della valutazione dei titoli posseduti e dell'esito di un colloquio.

L'accertamento di cui al precedente comma è compiuto da commissioni presiedute dal Direttore generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica del Ministero degli affari esteri, o da un funzionario da lui delegato di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e composte da tre rappresentanti del Ministero stesso e da tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di cui due scelti tra il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente di ruolo, designati di volta in volta dai rispettivi Ministri.

Identico.

Identico.

Identico.

La destinazione della sede è disposta dal Ministro per gli affari esteri secondo le esigenze di servizio, tenendo conto dell'ordine della graduatoria, delle lingue conosciute e delle preferenze degli interessati.

Il personale di cui al presente articolo non può essere destinato all'estero se non siano decorsi almeno tre anni dall'immissione in ruolo, e, in caso di prima destinazione all'estero, se abbia compiuto il 55° anno di età.

ARTICOLO 2.

Il personale destinato all'estero ai sensi del precedente articolo è tenuto a svolgere le funzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti in relazione a quanto stabilito dal provvedimento di destinazione all'estero, nonché gli incarichi eventualmente affidatigli dalla competente autorità diplomatico-consolare nell'ambito delle attività di coordinamento, di studio, di ricerca, di assistenza e parascolastiche, purché compatibili con le attribuzioni inerenti alla propria qualifica e, comunque, attinenti alle attività proprie delle istituzioni di cui al precedente articolo.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Nell'ipotesi di vacanza di posti di personale direttivo, ai docenti di scuole e istituti di istruzione primaria, secondaria e artistica possono essere eccezionalmente conferiti, con decreto del Ministro per gli affari esteri, incarichi di direzione e di presidenza, sulla base della valutazione dei titoli di cui all'articolo 1 e di apposite graduatorie.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, i docenti di scuola primaria in possesso di laurea nonché quelli di scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzati, in mancanza di personale fornito di titolo specifico, per incarichi di insegnamento in istituzioni scolastiche a livello secondario, rispettivamente, di primo e di secondo grado.

Il servizio prestato con espletamento di funzioni superiori costituisce titolo valutabile nei concorsi, per titoli ed esami, e nei concorsi, per titoli, e comporta la corresponsione della indennità di servizio all'estero, di cui al successivo articolo 7, nella misura prevista per la categoria di personale corrispondente al posto effettivamente occupato.

ARTICOLO 3.

Il servizio all'estero ha inizio con un periodo di prova della durata di un anno scolastico. La conferma è subordinata a motivato giudizio espresso dall'autorità diplomatico-consolare, sentito il superiore diretto, ove diverso dall'autorità che formula il giudizio, e sentito, altresì, per i docenti, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Tale giudizio deve essere espresso alla fine del periodo di lezione del primo anno scolastico, e comunque tre mesi prima dell'inizio del successivo anno scolastico e deve riguardare le capacità di adattamento e di rendimento del personale nelle particolari condizioni ambientali in cui esso si trova ad operare.

In caso di esito sfavorevole della prova il personale è restituito ai ruoli metropolitani alla fine del primo anno scolastico e riassegnato alla sede di titolarità.

In caso di esito favorevole della prova il personale è tenuto a prestare servizio all'estero per il periodo necessario a completare il ciclo didattico proprio della scuola di appartenenza o comunque per almeno 3 anni, tranne che ne sia impedito da gravi e documentati motivi di salute o di famiglia.

Il superamento della prova rende disponibile la cattedra o il posto già occupato dall'interessato nella sede metropolitana.

La durata del servizio all'estero, comunque e a qualsiasi titolo prestato anche con nomine diverse, non può essere superiore a 14 anni scolastici. Nel computo di tale periodo va compreso anche il servizio prestato presso le sezioni italiane delle scuole europee.

Dopo un primo periodo di servizio all'estero, non superiore a 7 anni, prorogabile sino a 9 anni in caso di completamento del ciclo didattico in corso o, per gli istituti di cultura, per esigenze di servizio il personale di cui al precedente articolo 1 dovrà prestare servizio di istituto in Italia per almeno un triennio.

Durante il secondo periodo di permanenza all'estero il personale, che dovrà nuovamente sottoporsi al giudizio di idoneità di cui al pre-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Segue: (Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camero dei deputati)
Identico.
Identico.
Identico.
ARTICOLO 3.
Identioo.
Identico.
Identico.
In caso di esito favorevole della provagil personale è tenuto a pre stare servizio all'estero per il periodo necessario a completare il ciclo didattico proprio della scuola di appartenenza e comunque per almeno 3 anni, tranne che ne sia impedito da gravi e documentati motivi di salute o di famiglia. Identico.
Identico.
Identico.
Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

cedente articolo 1, comma 5°, è di regola assegnato a sedi disagiate sempre che non abbia già prestato servizio in tali sedi nel precedente periodo.

Le sedi da considerare disagiate per la notevole distanza dall'Italia o per le condizioni di vita e di clima e le sedi da considerare particolarmente disagiate per le più gravose condizioni di vita e di clima sono quelle indicate con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in applicazione dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Per esigenze di servizio l'amministrazione ha facoltà di prorogare il periodo di permanenza all'estero dei direttori e vice direttori degli istituti di cultura, per un ulteriore settennio, previo un altro biennio di permanenza nel territorio metropolitano, con possibilità di adibire il personale anche a servizi diversi da quelli di istituto in conformità alle norme in vigore.

Indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di permanenza all'estero, la cessazione dal servizio all'estero e il rimpatrio sono disposti per limiti di età con effetto dal 30 settembre successivo alla data di compimento del 65° anno di età, anche se trattasi del personale di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

ARTICOLO 4.

Il personale assegnato alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 è chiamato a frequentare, prima dell'assunzione del servizio, appositi corsi di formazione sul servizio all'estero, la cui frequenza è obbligatoria. I risultati conseguiti concorrono, assieme agli altri elementi, ai fini della valutazione del periodo di prova.

Possono essere organizzati appositi corsi di aggiornamento a frequenza obbligatoria per il personale in servizio presso le istituzioni di cui al precedente articolo 1.

I predetti corsi sono organizzati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

ARTICOLO 5.

In caso di soppressione di posto, la cessazione della destinazione all'estero, ove non sia possibile o non sia accettato il trasferimento di ufficio, ha effetto con il termine dell'anno scolastico.

La destinazione all'estero può cessare per accertate situazioni di incompatibilità di permanenza nelle istituzioni all'estero con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la competente autorità diplomatico-consolare e sentito il parere del Consiglio di disciplina presso il consiglio scolastico d'ambasciata e, ove quest'ultimo non esista, del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ovvero del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico della provincia di provenienza. Quando ricorrano ragioni di urgenza la cessazione della destinazione all'estero può essere disposta immediatamente con provvedimento motivato del Ministro per gli affari esteri, in attesa del perfezionamento del provvedimento relativo.

Segue: (Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

ARTICOLO 4.

Identico.

L'aggiornamento del personale in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 si svolgerà secondo le modalità di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, in quanto applicabili.

L'attività di formazione e di aggiornamento è organizzata dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

ARTICOLO 5.

Identico.

La destinazione all'estero può cessare per accertate situazioni di incompatibilità di permanenza nelle istituzioni all'estero con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la competente autorità diplomatico-consolare e sentito il parere del consiglio di disciplina presso il consiglio scolastico d'ambasciata. Quando ricorrano ragioni di urgenza la cessazione della destinazione all'estero può essere disposta immediatamente con provvedimento motivato del Ministro per gli affari esteri, in attesa del perfezionamento del provvedimento relativo.

(Segue: Testo del decreto-legge)

La destinazione all'estero cessa con decreto del Ministro per gli affari esteri quando si verifichino situazioni che comportino il collocamento del personale in posizione di aspettativa.

La destinazione all'estero cessa altresì con decreto del Ministro per gli affari esteri qualora il personale docente accetti la assegnazione di borse di studio, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e, comunque, quando si verifichino situazioni che impediscono l'espletamento del servizio o l'effettiva residenza nel luogo di servizio.

All'atto della restituzione ai ruoli di provenienza che, di regola, escluse le ipotesi di cui ai commi precedenti, avviene con il termine dell'anno scolastico, il personale ha facoltà di chiedere di essere destinato, con diritto di priorità, qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola o, in subordine, alla sede scolastica nella quale era titolare all'atto della destinazione all'estero, ovvero ad una sede scolastica a scelta del Ministero della pubblica istruzione, fra tre sedi indicate dall'interessato, nelle quali vi sia vacanza.

CAPO II.

PARTICOLARI NORME DI ADATTAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DISCIPLINA DEGLI ASPETTI ECONOMICI.

ARTICOLO 6.

Al personale di cui al precedente articolo 1 si applicano le norme di stato giuridico relative al ruolo di appartenenza, salvo quanto qui di seguito si dispone a modificazione ed integrazione di esse:

- A) Dopo almeno un biennio di servizio continuativo nella stessa sede il personale può chiedere il trasferimento ad altra sede di servizio all'estero.
- Il trasferimento è concesso sempre che lo consentano le esigenze di servizio, sulla base anche della valutazione del periodo trascorso in sedi disagiate.
- B) Dopo almeno un biennio di servizio continuativo nella stessa sede, il Ministro per gli affari esteri ha facoltà di procedere al trasferimento di personale ad altra sede di servizio all'estero, per esigenze di avvicendamento.
- C) Il Ministro per gli affari esteri può, in qualsiasi momento, procedere al trasferimento del personale nei casi di accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella sede, sentito il parere del Consiglio di disciplina presso il consiglio scolastico d'ambasciata o, ove quest'ultimo non esista, del competente Consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ovvero del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico della provincia di provenienza. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento per accertate situazioni di incompatibilità di permanenza nella sede può essere disposto immediatamente con provvedimento motivato del Ministro per

Segue: (Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

CAPO II.

PARTICOLARI NORME DI ADATTAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DISCIPLINA DEGLI ASPETTI ECONOMICI

ARTICOLO 6.

Identico:

A) Dopo almeno un triennio di servizio continuativo nella stessa sede, riducibile ad un biennio nelle sedi particolarmente disagiate, il personale può chiedere il trasferimento ad altra sede di servizio all'estero.

Il trasferimento è concesso sempre che lo consentano le esigenze di servizio sulla base anche della valutazione del periodo trascorso in sedi disagiate.

- B) Dopo almeno un triennio di servizio continuativo nella stessa sede, il Ministro per gli affari esteri ha facoltà di procedere al trasferimento di personale ad altra sede di servizio all'estero, per esigenze di avvicendamento, tenuto conto dell'anzianità di servizio in sede, delle lingue conosciute e delle preferenze espresse dagli interessati.
- C) Il Ministro per gli affari esteri può, in qualsiasi momento, procedere al trasferimento del personale nei casi di accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella sede, sentito il parere del consiglio di disciplina presso il consiglio scolastico d'ambasciata. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento per accertate situazioni di incompatibilità di permanenza nella sede può essere disposto immediatamente con provvedimento motivato del Ministro per gli affari esteri, in attesa del perfezionamento del provvedimento relativo.

(Segue: Testo del decreto-legge)

gli affari esteri, in attesa del perfezionamento del provvedimento relativo.

- D) La normale durata del congedo ordinario, da fruire in concomitanza con i periodi di vacanze scolastiche e accademiche, è regolata in conformità di quanto dispone l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
- E) Alla valutazione del servizio del personale docente provvede, a norma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il Comitato per la valutazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, previa apposita relazione del direttore didattico o del preside, o, comunque, del superiore diretto che, nel caso in cui il docente abbia prestato parte del servizio in altra scuola, acquisirà gli opportuni elementi di informazione. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso alla competente Autorità consolare, che decide in via definitiva, sentiti i rappresentanti del personale direttivo e docente in seno al consiglio scolastico circoscrizionale.
- F) Per il personale di cui al precedente articolo 1, diverso dal personale docente, nonché per il personale docente in servizio presso gli istituti di cultura, la valutazione del servizio è effettuata dalla competente Autorità diplomatico-consolare.
- G) Per le sanzioni disciplinari si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Le competenze da essi attribuite al provveditore agli studi ed al Ministro per la pubblica istruzione sono esercitate, rispettivamente, dall'autorità consolare e dal Ministro per gli affari esteri.

- I relativi provvedimenti sono emanati su conforme parere del consiglio di disciplina presso il consiglio scolastico d'ambasciata, e, ove quest'ultimo non esista, del competente consiglio di disciplina del consiglio nazionale della pubblica istruzione o del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico della provincia di provenienza; per il personale non docente, i provvedimenti sono emanati su conforme parere della commissione di disciplina della provincia di provenienza.
- H) Per l'assegnazione della sede conseguente alla cessazione della destinazione all'estero e per i trasferimenti all'estero del personale non docente si applicano gli stessi criteri per i trasferimenti stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Le competenze da esso attribuite al provveditore agli studi sono esercitate dal Ministro per gli affari esteri.
- I) Per le libertà sindacali si applica l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. In sede di determinazione del contingente del personale della scuola di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, verrà determinata la quota di personale della scuola all'estero da stabilire in relazione alla sua consistenza numerica secondo il rapporto previsto dal citato articolo 45, e comunque in numero non inferiore a tre. Il relativo provvedimento di esonero o di aspet-

Segue: (Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

- D) Identico.
- E) Alla valutazione del servizio del personale docente provvede, a norma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il Comitato per la valutazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, previa apposita relazione del direttore didattico o del preside, o, comunque, del superiore diretto che, nel caso in cui il docente abbia prestato parte del servizio in altra istituzione scolastica, acquisirà gli opportuni elementi di informazione. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso alla competente autorità consolare, che decide in via definitiva, sentiti i rappresentanti del personale direttivo e docente in seno al consiglio scolastico circoscrizionale.
 - F) Identico.
 - G) Identico.

Identico.

I relativi provvedimenti sono emanati su conforme parere del consiglio di disciplina presso il consiglio scolastico d'ambasciata; per il personale non docente, i provvedimenti sono emanati su conforme parere della commissione di disciplina della provincia di provenienza.

- H) Identico.
- I) Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

tativa per motivi sindacali sarà emanato dal Ministro per gli affari esteri previo accertamento da parte del Ministro per la pubblica istruzione che l'unità rientri nell'ambito del contingente stabilito.

Il decreto di cui al settimo comma del citato articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sarà adottato dal Ministro per gli affari esteri.

Restano salve le norme vigenti per la valutazione, ai fini economici e del trattamento di quiescenza, del servizio prestato all'estero. Il periodo trascorso presso gli istituti di cultura è valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

ARTICOLO 7.

Al personale di cui al precedente articolo 1 spetta il trattamento economico previsto per il ruolo di appartenenza. Lo stipendio e gli assegni di carattere fisso e continuativo, tranne che sia diversamente disposto, sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, a partire dal 1º gennaio 1978.

Lo stesso personale ha diritto inoltre alle competenze di cui alla parte 3^a – trattamento economico all'estero, viaggi, disposizioni generali – del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. I relativi oneri sono a carico del Ministero degli affari esteri.

Per il pagamento di tali competenze si applica l'articolo 209 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

L'equiparazione del personale di cui al precedente articolo 1, ai fini della determinazione della misura dell'indennità di servizio all'estero, alle categorie indicate nella tabella 19 di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, va effettuata secondo la tabella di riferimento allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1º luglio 1977.

L'indennità di servizio all'estero viene corrisposta al personale in congedo ordinario anche se tale congedo sia goduto fuori della sede di servizio; la stessa indennità spetta al personale in congedo straordinario – nei limiti previsti dalle leggi vigenti – a condizione che lo stesso personale si trovi effettivamente nella sede di servizio all'estero durante il periodo di congedo straordinario.

In attesa della registrazione dei provvedimenti di nomina o trasferimento, al personale in servizio all'estero l'indennità predetta è anticipata in ragione dell'80 per cento dell'ammontare.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, a tal fine, a mettere a disposizione della competente autorità diplomatico-consolare, mediante ordini di accreditamento tratti sul relativo capitolo di bilancio, i fondi necessari.

ARTICOLO 8.

Le norme del presente capo si applicano anche al personale che trovasi in servizio all'estero a seguito di comando annuale disposto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Segue: (Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

ARTICOLO 7.

Identico.

ARTICOLO 8.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

I periodi massimi di servizio, comunque e a qualsiasi titolo prestato all'estero, ivi compreso quello presso le sezioni italiane delle scuole europee, per il personale destinato all'estero prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti come segue:

- a) per il personale in servizio all'estero ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740: anni 17. Tale periodo può essere protratto fino ad anni 25 per i direttori di istituti di cultura, vice direttori di istituti di cultura, ispettori tecnici, presidi di istituti e scuole di istruzione secondaria, direttori di scuola elementare, e fino al raggiungimento del 65° anno di età per coloro che alla data del 1° gennaio 1975 abbiano superato il limite dei 25 anni predetto;
- b) per il personale in servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215: i periodi massimi previsti dall'articolo 3 del presente decreto, da computare tenendo conto degli anni di servizio già prestati nel corso del primo settennio di destinazione all'estero.

CAPO III.

PERSONALE DOCENTE DI RUOLO ASSEGNATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED UNIVERSITARIE STRANIERE.

ARTICOLO 9.

Fatto salvo quanto disposto dal regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale docente di ruolo assegnato alle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente decreto.

TITOLO II.

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE ISPETTIVO TECNICO, DIRETTIVO E DOCENTE ADDETTO ALLE INIZIATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 3 MARZO 1971, N. 153

CAPO I.

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE ISPETTIVO TECNICO, DIRETTIVO E DOCENTE ADDETTO ALLE INIZIATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 3 MARZO 1971, N. 153

ARTICOLO 10.

Ad integrazione dei ruoli metropolitani, sono istituiti i seguenti ruoli del personale addetto alle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153:

- 1) Ruolo del personale ispettivo tecnico, con contingenti distinti per le iniziative a livello di scuola materna e elementare, di scuola media e di formazione e perfezionamento professionale.
- 2) Ruolo del personale direttivo addetto al coordinamento e alla vigilanza delle iniziative a livello di scuola materna ed elementare.
- 3) Ruolo del personale direttivo addetto al coordinamento e alla vigilanza delle iniziative a livello di scuola media.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

CAPO III.

PERSONALE DOCENTE DI RUOLO ASSEGNATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED UNIVERSITARIE STRANIERE.

ARTICOLO 9.

Identico.

TITOLO II.

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE ISPETTIVO TECNICO, DIRETTIVO E DOCENTE ADDETTO ALLE INIZIATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 3 MARZO 1971, N. 153

CAPO I.

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE ISPETTIVO TECNICO, DIRETTIVO E DOCENTE ADDETTO ALLE INIZIATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 3 MARZO 1971, N. 153

ARTICOLO 10.

Ad integrazione dei ruoli metropolitani sono istituiti i seguenti ruoli del personale addetto alle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153:

- 1) Ruolo del personale ispettivo tecnico;
- 2) Ruolo del personale direttivo;

(Segue: Testo del decreto-legge)

- 4) Ruolo del personale direttivo addetto al coordinamento e alla vigilanza delle iniziative per la formazione e perfezionamento professionale.
- 5) Ruoli del personale docente per le iniziative di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 marzo 1971, n. 153, distintamente a livello di scuola materna, elementare e secondaria.

ARTICOLO 11.

Le dotazioni organiche del personale sono stabilite, per ciascuno dei predetti ruoli, entro il 31 marzo 1978 e, successivamente, ogni biennio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, sulla base del numero dei corsi funzionanti nel quadro delle iniziative di cui al precedente articolo 10 e degli alunni iscritti ai corsi medesimi.

Tale decreto determinerà anche:

- 1) le materie o i gruppi di materie, relativamente ai singoli gradi e tipi di iniziativa scolastica, per i quali possono istituirsi in organico posti di insegnamento;
 - 2) i relativi obblighi di insegnamento e di servizio;
- 3) la corrispondenza tra i ruoli previsti dal presente decreto e quelli del territorio metropolitano.

Fino a quando non saranno determinate le predette dotazioni organiche si applicano le norme di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

CAPO II.

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.

ARTICOLO 12.

L'accesso ai ruoli del personale insegnante di cui al presente titolo ha luogo mediante concorsi per titoli.

Ai predetti concorsi sono ammessi i docenti appartenenti ai corrispondenti ruoli metropolitani secondo i rapporti di equiparazione stabiliti dal successivo articolo 21, nonché il personale insegnante non di ruolo in servizio da almeno due anni nelle corrispondenti iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

L'ammissione al concorso è disposta previa frequenza, con esito positivo, di un corso da organizzare secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, salvo quanto diversamente disposto nei commi successivi.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3) Identico.

ARTICOLO 11.

Le dotazioni organiche del personale sono stabilite con il decreto di cuⁱ all'articolo 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327. Detto decreto sarà emanato entro il 31 marzo di ogni anno.

Le dotazioni organiche saranno determinate in modo che siano assegnati non più di tre ispettori tecnici per ciascuno Stato nel quale funzionino le iniziative di cui al presente titolo.

Le dotazioni organiche del personale direttivo sono determinate in modo che sia assegnata, di norma, almeno una unità di personale direttivo per ciascuna circoscrizione di consolato generale o di consolato nella quale funzionino le predette iniziative.

Le dotazioni organiche del personale docente sono determinate sulla base del numero delle iniziative predette e degli alunni frequentanti.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri saranno determinati:

- 1) le materie o i gruppi di materie, relativamente ai singoli gradi e tipi di iniziativa scolastica, per i quali possono istituirsi in organico posti di insegnamento e, ove richiesto, le classi di abilitazione ritenute idonee;
 - 2) identico;
- 3) la corrispondenza tra i ruoli previsti dal presente titolo e quelli de^l territorio metropolitano.

Identico.

CAPO II.

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.

ARTICOLO 12.

Identico.

Ai predetti concorsi sono ammessi i docenti appartenenti ai corrispondenti ruoli metropolitani secondo i rapporti di corrispondenza stabiliti dal precedente articolo 11, nonché il personale insegnante non di ruolo in servizio da almeno due anni, con incarico conferito dal Ministro per gli affari esteri, nelle corrispondenti iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, e nelle scuole italiane all'estero.

L'ammissione al concorso è disposta previo accertamento di una adeguata conoscenza della lingua parlata nel paese o nel gruppo di paesi cui si riferiscono i posti per i quali gli aspiranti chiedono di concorrere. A tale accertamento provvedono apposite commissioni composte di tre esperti per ciascuna

(Segue: Testo del decreto-legge)

La durata del corso prevista dal citato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, può essere ridotta ad un periodo comunque non inferiore a 70 giorni effettivi.

Il corso stesso ha, nei casi previsti, valore abilitante per l'insegnamento per cui si concorre ed è, peraltro, obbligatorio anche per gli aspiranti già abilitati che non hanno però conseguito l'abilitazione in un corso previsto dal presente decreto.

Il corso deve riguardare, tra l'altro, la problematica socio-educativa connessa all'emigrazione.

Il personale insegnante che frequenta il corso è considerato in servizio a tutti gli effetti.

ARTICOLO 13.

I concorsi sono distintamente banditi per ciascun grado e tipo di iniziativa scolastica. Essi sono nazionali e vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri, per un numero di posti pari a quello dei posti disponibili, considerando tali anche quelli relativi al personale che, avendo compiuto il periodo massimo di servizio all'estero di cui al successivo articolo 19, deve essere trasferito nei corrispondenti ruoli metropolitani.

Le commissioni, nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri, sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:

- a) un professore universitario o preside con funzioni di presidente;
 - b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- c) un membro scelto fra il personale docente di ruolo appartenente alle istituzioni scolastiche cui si riferisce il concorso o, in mancanza, fra il personale docente appartenente al corrispondente ruolo metropolitano;
 - d) esperti in lingue straniere.

ARTICOLO 14.

L'accesso ai ruoli del personale direttivo e del personale ispettivo tecnico, di cui al precedente articolo 10, ha luogo mediante concorsi per titoli cui sono ammessi, rispettivamente, i presidi, i direttori didat-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

lingua, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari esteri. La valutazione dei titoli è effettuata nei riguardi dei candidati ammessi al concorso che abbiano frequentato con esito positivo un corso da organizzare secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, salvo quanto diversamente disposto nei commi successivi.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Alla direzione dei corsi secondo quanto disposto dall'articolo 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed alla valutazione dei titoli, provvedono le Commissioni di cui al successivo articolo 13.

ARTICOLO 13.

Identico.

Identico.

- a) identico;
- b) identico;
- c) identico.

Soppresso.

ARTICOLO 14.

L'accesso ai ruoli del personale direttivo e del personale ispettivo tecnico, di cui al precedente articolo 10, ha luogo mediante concorsi per titoli cui sono ammessi, rispettivamente, i presidi, i direttori didattici e le direttrici di scuola

(Segue: Testo del decreto-legge)

tici e le direttrici di scuola materna, gli ispettori tecnici dei corrispondenti ruoli metropolitani, previa frequenza di apposito corso avente le finalità di cui al sesto comma dell'articolo 12.

I concorsi a posti direttivi e a posti di ispettore tecnico sono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri, nei limiti dei posti disponibili nelle varie dotazioni organiche o contingenti, determinati secondo le modalità di cui al precedente articolo 13, comma primo.

ARTICOLO 15.

Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri e sono composte da:

- a) un professore universitario, con funzioni di presidente;
- b) un ispettore tecnico del ruolo di cui al presente titolo e del contingente relativo al livello cui si riferisce il concorso, ovvero, in mancanza, un ispettore tecnico dei ruoli metropolitani;
- c) due direttori didattici o presidi dei ruoli cui si riferisce il concorso, ovvero, in mancanza, dei ruoli metropolitani,
 - d) un docente in scienze dell'educazione;
- e) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;
- f) un funzionario dell'amministrazione degli affari esteri con qualifica non inferiore a quella di consigliere di legazione;
 - g) esperti in lingue straniere.

ARTICOLO 16.

Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri e sono composte da:

- a) un docente universitario con funzioni di presidente;
- b) un docente in scienze dell'educazione;
- c) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore;
- d) un funzionario dell'amministrazione degli affari esteri con qualifica non inferiore a quella di consigliere d'ambasciata;
- e) un ispettore tecnico del ruolo di cui al presente titolo e del contingente cui si riferisce il concorso ovvero, in mancanza, un ispettore tecnico dei ruoli metropolitani;
 - f) esperti in lingue straniere.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

materna, e gli ispettori tecnici periferici dei ruoli metropolitani previo accertamento, con le modalità di cui al precedente articolo 11, di una adeguata conoscenza della lingua parlata nel paese o nel gruppo dei paesi cui si riferiscono i posti per i quali gli aspiranti chiedono di concorrere. I candidati ammessi al concorso sono tenuti alla frequenza con esito positivo di apposito corso avente le finalità di cui al quarto comma del precedente articolo 12. Alla direzione dei corsi e alla valutazione dei titoli provvedono le rispettive commissioni di cui ai successivi articoli 15 e 16.

Identico.

ARTICOLO 15.

Identico:

- a) identico;
- b) un ispettore tecnico del ruolo di cui al presente titolo, ovvero, in mancanza, un ispettore tecnico dei ruoli metropolitani;
- c) due direttori didattici o presidi del ruolo cui si riferisce il concorso, ovvero, in mancanza, dei ruoli metropolitani;
 - d) identico;
 - e) identico;
 - f) identico.

Soppresso.

ARTICOLO 16.

Identico:

- a) identico;
- b) identico:
- c) identico;
- d) identico:
- e) un ispettore tecnico del ruolo di cui al presente titolo, ovvero, in mancanza, un ispettore tecnico dei ruoli metropolitani;

Soppresso.

(Segue: Testo del decreto-legge)

ARTICOLO 17.

Il personale insegnante non di ruolo in servizio da almeno due anni nelle corrispondenti iniziative previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, ha diritto a una riserva di posti nei concorsi previsti dal presente titolo per il personale insegnante pari al 25 per cento dei posti messi a concorso.

Nel primo concorso indetto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto la riserva è elevata al 50 per cento.

ARTICOLO 18.

Per quanto non previsto dai precedenti articoli si applicano le disposizioni in materia di concorsi contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Nei concorsi di cui ai precedenti articoli sono formate distinte graduatorie in relazione ai singoli paesi o gruppi di paesi cui si riferiscono i posti messi a concorso.

La conoscenza della lingua parlata nel paese o nel gruppo di paesi, quale risulterà accertata nel concorso, è requisito indispensabile ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria di merito.

Il bando di concorso potrà anche indicare, come requisito sufficiente per l'inclusione nella graduatoria, la conoscenza della lingua che, accanto a quella locale, sia di maggior uso nel paese o gruppo di paesi cui si riferisce il concorso.

ARTICOLO 19.

I vincitori dei concorsi di cui al presente titolo vengono nominati in prova nei ruoli di cui al precedente articolo 10. Il periodo di prova è disciplinato dagli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Ai fini dell'applicazione nei loro riguardi dei citati articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le competenze del provveditore agli studi sono svolte dal console sentito il consiglio scolastico circoscrizionale di cui al successivo articolo 24.

Dopo 14 anni di servizio all'estero il personale dei predetti ruoli è trasferito nei corrispondenti ruoli metropolitani.

I trasferimenti sono disposti contestualmente a quelli previsti dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e secondo le modalità in esso stabilite. Nel caso in cui l'interessato non possa essere assegnato ad alcuna delle sedi richieste si provvede d'ufficio.

Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo 10 si applicano, per quanto non previsto dal presente titolo, le norme vigenti per il personale appartenente ai corrispondenti ruoli metropolitani, nonché, in quanto non diversamente disposto, le norme contenute nel precedente titolo I.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

ARTICOLO 17.

Il personale insegnante non di ruolo di cui al secondo comma del precedente articolo 12 ha diritto a una riserva di posti nei concorsi previsti dal presente titolo per il personale insegnante pari al 25 per cento dei posti messi a concorso.

Soppresso.

ARTICOLO 18.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Il bando di concorso potrà anche indicare la conoscenza della lingua che, accanto a quella locale, sia di maggior uso nel paese o gruppo di paesi cui si riferisce il concorso.

ARTICOLO 19.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo 10 si applicano, in quanto non diversamente disposto nel presente titolo, le norme contenute nel precedente titolo I, o, in mancanza, le norme vigenti per il personale appartenente ai corrispondenti ruoli metropolitani.

Segue: (Testo del decreto-legge)

In caso di soppressione del posto di titolarità, l'interessato è trasferito d'ufficio in altro posto del medesimo paese o di altro paese ove sia parlata la lingua di cui sia stata accertata la conoscenza in sede di concorso.

I trasferimenti a domanda in posti di altri paesi sono subordinati anche alla conoscenza della lingua, se diversa da quella relativamente alla quale è stato vinto il concorso. Con decreto del Ministro per gli affari esteri sono fissate le modalità di accertamento della conoscenza di detta lingua.

ARTICOLO 20.

Il personale insegnante di cui al presente titolo svolge i compiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il personale direttivo promuove e coordina, nell'ambito della circoscrizione di competenza, le iniziative scolastiche e di assistenza scolastica previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153; svolge le altre funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il personale ispettivo tecnico può operare sia nell'amministrazione centrale che in quella periferica; in quest'ultimo caso esso ha la sede di servizio presso l'ambasciata o il consolato generale.

Il personale ispettivo tecnico contribuisce a promuovere e coordina le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti; formula proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione, di cui cura il coordinamento; svolge attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153; attende alle ispezioni disposte dal Ministro per al pubblica istruzione o dal Ministro per gli affari esteri o dall'autorità diplomatico-consolare. Esso svolge alresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica.

ARTICOLO 21.

Ai fini del trattamento economico, il personale ispettivo tecnico di cui al numero 1 del precedente articolo 10, è equiparato agli ispettori tecnici periferici di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; il personale direttivo, di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo 10, è equiparato, rispettivamente, ai direttori didattici, ai presidi di scuola media ed ai presidi di istituti di istruzione secondaria di 2º grado; il personale docente, di cui al numero 5 del precedente articolo 10, è equiparato, a seconda del livello delle iniziative cui è addetto, rispettivamente, alle insegnanti di scuola materna ed insegnanti elementari, ai docenti di scuola media ed ai docenti degli istituti di istruzione secondaria di 2º grado.

Spetta altresì al predetto personale il trattamento economico all'estero previsto dal precedente articolo 7.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

In caso di soppressione del posto di titolarità, l'interessato è trasferito d'ufficio in altro posto del medesimo paese o di altro paese ove sia parlata la lingua di cui sia stata accertata la conoscenza.

Identico.

ARTICOLO 20.

Identico.

Identico.

Il personale ispettivo tecnico opera presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.

Il personale ispettivo tecnico contribuisce a promuovere e coordina le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti; formula proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione, di cui cura il coordinamento; svolge attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153; attende alle ispezioni disposte dal Ministro per gli affari esteri o dall'autorità diplomatico-consolare. Esso svolge altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica.

ARTICOLO 21.

Ai fini del trattamento economico, il personale ispettivo-tecnico, direttivo e docente proveniente dai ruoli metropolitani mantiene il trattamento economico in godimento e lo sviluppo di carriera del ruolo di provenienza.

Il personale docente di nuova nomina è inquadrato ai sensi del decretolegge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88, secondo rapporti di corrispondenza stabiliti ai sensi del precedente articolo 11.

Segue: (Testo del decreto-legge)

ARTICOLO 22.

In materia di trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano gli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza anche i servizi retribuiti prestati nei corsi e scuole di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, gestiti da enti, associazioni, comitati e scuole e sussidiati dallo Stato ai sensi dell'articolo 6 di detta legge. Il relativo contributo è fissato nella misura del 18 per cento.

TITOLO III

ORGANI COLLEGIALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL'ESTERO

CAPO I.

ORGANI COLLEGIALI.

ARTICOLO 23.

Al fine di realizzare – nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato italiano, nonché delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente, e nei limiti consentiti dagli ordinamenti locali – la partecipazione nella gestione delle istituzioni scolastiche italiane all'estero dando ad esse il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

Essi operano per il potenziamento e lo sviluppo di tutte le forme di assistenza scolastica e parascolastica e per la loro realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile della comunità locale e del miglior funzionamento dei servizi scolastici.

Essi, nei limiti delle rispettive competenze e nel quadro degli accordi internazionali, tendono a promuovere anche la partecipazione di rappresentanti del Paese ospitante, allo scopo di favorire ulteriormente la collaborazione sul piano scolastico e culturale e la soluzione dei problemi socio-educativi degli emigrati e dei loro congiunti.

ARTICOLO 24.

In ogni circoscrizione di Consolato generale e di Consolato è costituito il consiglio scolastico circoscrizionale, sempre che nella circoscrizione vi siano istituzioni scolastiche statali ovvero iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Del consiglio scolastico circoscrizionale fanno parte:

a) 4 rappresentanti del personale insegnante delle scuole e istituti di istruzione statali, legalmente riconosciuti e sussidiati, e delle istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, con sede

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

ARTICOLO 22.

Identico.

TITOLO III.

ORGANI COLLEGIALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL'ESTERO

CAPO I.

ORGANI COLLEGIALI

ARTICOLO 23.

Identico.

ARTICOLO 24.

Identico.

Identico:

a) 4 rappresentanti del personale insegnante delle scuole e istituti di struzione statali, legalmente riconosciuti e sussidiati, e delle istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, con sede nella circoscrizione,

Segue: (Testo del decreto-legge)

nella circoscrizione, in proporzione alla consistenza numerica della popolazione scolastica di ciascun tipo di istituzione, assicurando almeno 2 posti al personale insegnante delle istituzioni scolastiche statali, nelle ciroscrizioin in cui vi siano tali istituzioni;

- b) 1 rappresentante del personale direttivo in servizio in dette scuole e istituzioni scolastiche;
- c) 1 rappresentante del personale non insegnante in servizio in dette scuole o istituzioni scolastiche;
- d) 4 rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti in dette scuole o istituzioni scolastiche;
- e) 2 rappresentanti degli studenti degli istituti di istruzione secondaria di 2º grado, statali, legalmente riconosciuti o sussidiati, e degli studenti, non più in età dell'obbligo scolastico, delle iniziative scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, con sede nella circoscrizione;
- f) 3 rappresentanti di istituzioni culturali e associazioni rappresentative che, per gli scopi perseguiti ed i risultati ottenuti, siano ritenute capaci di concorrere al miglioramento delle istituzioni scolastiche e della condizione sociale e culturale dell'emigrazione;
- g) 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- h) 1 rappresentante delle ripartizioni amministrative del paese ospitante, comunque denominate, con cui si identifica la circoscrizione consolare, oppure di istituzioni educative del paese ospitante, parimenti operanti nella circoscrizione medesima.
- I rappresentanti delle categorie a), b), c), d) ed e) sono eletti nell'ambito delle rispettive categorie; i rappresentanti di cui alle lettere f), g) e h) sono designati dai rispettivi organismi.
 - Il console è membro di diritto.
- Il consiglio scolastico circoscrizionale dura in carica tre anni. Esso si riunisce di regola ogni tre mesi, e, comunque, almeno ogni semestre. Si riunisce altresì ogni qualvolta un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.
- Il consiglio scolastico circoscrizionale elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e la giunta esecutiva, che è formata da quattro membri e dal console che, in quanto provveditore agli studi, la presiede.
- I quattro membri sono eletti nel suo seno dal consiglio scolastico circoscrizionale, riservando almeno un posto ai docenti.
- La giunta esecutiva designa uno dei propri membri quale segretario.
 - Il regolamento interno è deliberato dal Consiglio.
- Il consiglio scolastico circoscrizionale elabora programmi nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, ed è organismo consultivo e di coordinamento nella circoscrizione che lo esprime, nelle seguenti materie:
- istituzione, localizzazione e potenziamento delle istituzioni scolastiche;

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

in proporzione alla consistenza numerica della popolazione scolastica di ciascun

tipo di istituzione, assicurando almeno 2 posti al personale insegnante statale; b) identico; c) identico; d) identico; e) identico; f) tre rappresentanti di associazioni maggiormente rappresentative che, per gli scopi perseguiti ed i risultati ottenuti, concorrano al miglioramento delle istituzioni scolastiche e della condizione sociale e culturale dell'emigrazione; f-bis) un rappresentante delle istituzioni culturali o dell'istituto di cultura, qualora operanti nella circoscrizione; g) identico; h) identico. I rappresentanti delle categorie a), b), c), d) ed e) sono eletti nell'ambito delle rispettive categorie; i rappresentanti di cui alle lettere f), f-bis), g) e h) sono designati dai rispettivi organismi. Identico. Identico. Identico. Identico. Identico. Identico. Identico:

— identico;

Segue: (Testo del decreto-legge)

- orari e programmi d'insegnamento, con riferimento alle particolari esigenze locali;
 - utilizzazione del personale;
 - attività parascolastiche, extra-scolastiche, interscolastiche;
 - orientamento scolastico e professionale;
 - assistenza scolastica ed educativa;
 - medicina scolastica e assistenza socio-psico-pedagogica;
 - educazione permanente ed istruzione ricorrente;
 - attività culturali e sportive;
 - sperimentazione pedagogica;
- inserimento e integrazione, a livello educativo e professionale, degli emigrati nel Paese ospitante.

In relazione alle materie di cui al precedente comma, il Consiglio scolastico circoscrizionale ha il potere di avanzare specifiche proposte agli enti e organi competenti, anche in ordine alla priorità delle diverse iniziative.

Il consiglio scolastico circoscrizionale esprime pareri ogni qualvolta ne sia richiesto dal Presidente o dall'autorità consolare.

Il consiglio scolastico circoscrizionale delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Esso dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne l'organizzazione e il funzionamento amministrativo didattico delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 marzo 1971, n. 153, nonché in ordine alla utilizzazione dei contributi concessi agli enti, comitati ed associazioni istituite a norma dell'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1967, n. 18, per le iniziative di cui alla citata legge 3 marzo 1971, n. 153.

ARTICOLO 25.

Alle scuole ed istituti statali italiani all'estero si estendono, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Il consiglio scolastico circoscrizionale delibera sulle modalità di istituzione, nell'ambito della circoscrizione, di uno o più collegi dei docenti, consigli di disciplina degli alunni, comitati per la valutazione del servizio degli insegnanti, consigli di intercorso per le iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Detti organi sono presieduti dal direttore didattico o preside che abbia le funzioni di coordinatore, o da un docente da lui delegato, ovvero, in mancanza del direttore didattico o preside, da un docente designato dall'autorità consolare.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

- identico:
- utilizzazione del personale ivi compreso il conferimento di incarichi ai sensi del primo comma del precedente articolo 2;
 - identico;
 - identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ARTICOLO 25.

Alle scuole ed istituti statali italiani all'estero si estendono, in quanto applicabili, e salvo quanto diversamente disposto nei commi terzo e quarto del presente articolo, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Il consiglio scolastico circoscrizionale delibera sulle modalità di istituzione, nell'ambito della circoscrizione, di uno o più collegi dei docenti, consigli di disciplina degli alunni, comitati per la valutazione del servizio degli insegnanti, consigli di intercorso per le iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Detti organi sono presieduti dal direttore didattico o preside che abbia le funzioni di coordinatore, o da un docente da lui delegato, ovvero, in mancanza del direttore didattico o preside, dal docente con maggiore anzianità di servizio. Tenuto conto delle realtà locali il consiglio scolastico circoscrizionale può determinare, nell'ambito della circoscrizione, zone scolastiche comprendenti più istituti o circoli, ovvero più iniziative scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Nella zona è costituito, per le unità scolastiche in essa funzionanti, un unico consiglio scolastico di zona avente le medesime attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 24. La composizione del consiglio scolastico di zona sarà determinata

Segue: (Testo del decreto-legge)

Per il personale docente statale di ruolo e non di ruolo, che presti servizio in istituzioni scolastiche non statali, a norma dell'articolo 7 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e dell'articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, le attribuzioni del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti sono esercitate da un comitato, avente la stessa composizione, eletto dai rappresentanti dei docenti in seno al consiglio scolastico circoscrizionale.

ARTICOLO 26.

Presso ciascuna Rappresentanza diplomatica nella cui circoscrizione vi siano più consigli scolastici circoscrizionali è costituito il Consiglio scolastico d'ambasciata di cui fanno parte:

- a) il Consigliere per l'emigrazione e gli affari sociali, un funzionario ed un ispettore tecnico designati dal Capo della Rappresentanza, nonché l'addetto per le questioni culturali, membri di diritto;
 - b) il capo di un ufficio consolare;
- c) due rappresentanti del personale direttivo delle scuole d'istruzione statali, legalmente riconosciute e sussidiate, e delle istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, funzionanti nel Paese ove ha sede l'ambasciata, e due del personale insegnante in servizio in dette scuole e istituzioni scolastiche, assicurando almeno un posto rispettivamente al personale direttivo e a quello insegnante delle istituzioni scolastiche statali nei paesi in cui vi siano tali istituzioni;
- d) un rappresentante del personale non insegnante in servizio in dette scuole e istituzioni scolastiche;
- e) quattro rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti in dette scuole e istituzioni scolastiche;
- f) tre rappresentanti delle associazioni e istituzioni di cui alla lettera f) del precedente articolo 24;
- g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- h) un esponente di organismi rappresentativi o di istituzioni educative del Paese ospitante.

Il membro di cui alla lettera b) è designato dal capo della rappresentanza diplomatica, quelli di cui alle lettere c), d) ed e) sono eletti

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

dal Consiglio scolastico circoscrizionale, tenuto conto dei rapporti numerici tra le singole componenti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per il consiglio di circolo o di istituto.

Il Consiglio scolastico di zona elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un non docente e di due genitori. Fanno parte di diritto del consiglio scolastico di zona i direttori didattici o presidi dei circoli o istituti compresi nella zona, o che coordinino iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Fa parte di diritto della giunta esecutiva, che è da lui presieduta, il capo dell'istituzione scolastica di livello più elevato, e, a parità di livello, dal più anziano nel ruolo. Fa parte altresì di diritto della giunta esecutiva, esercitandovi le funzioni di segretario, il capo del servizio di segreteria dell'istituzione scolastica cui è preposto il presidente della giunta.

Identico.

ARTICOLO 26.

Identico:

- a) identico:
- b) identico;
- c) due rappresentanti del personale direttivo delle scuole d'istruzione statali, legalmente riconosciute e sussidiate, e delle istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, funzionanti nel Paese ove ha sede l'ambasciata, e due del personale insegnante in servizio in dette scuole e istituzioni scolastiche, assicurando almeno un posto rispettivamente al personale direttivo e a quello insegnante statale, nelle circoscrizioni in cui vi sia tale personale;
 - d) identico;
 - e) identico;
- f) tre rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera f) del precedente articolo 24;
- f-bis) un rappresentante delle istituzioni culturali o dell'istituto di cultura qualora operanti nella circoscrizione;
 - g) identico;
 - h) identico.

Il membro di cui alla lettera b) è designato dal capo della rappresentanza diplomatica, quelli di cui alle lettere c), d) ed e) sono eletti dai rappresentanti

Segue: (Testo del decreto-legge)

dai rappresentanti della rispettiva categoria in seno ai consigli scolastici circoscrizionali; quelli di cui alle lettere f), g) ed h) sono designati dai rispettivi organismi.

Nell'ambito del consiglio scolastico d'ambasciata è costituito un consiglio di disciplina composto di tre membri effettivi eletti, nel proprio seno, dal personale ispettivo tecnico, direttivo e docente presente nel consiglio scolastico medesimo. Gli appartenenti al predetto personale che non risultino eletti, svolgono le funzioni di membri supplenti. Il presidente del consiglio di disciplina è eletto dai membri effettivi.

Il consiglio scolastico d'ambasciata esprime parere agli organi competenti in ogni materia che direttamente o indirettamente si riferisce alla vita e allo sviluppo della scuola e della cultura, alla salvaguardia dei valori della civiltà italiana, alla tutela degli interessi scolastici e culturali degli italiani residenti nel Paese.

In particolare il consiglio scolastico d'ambasciata:

- a) formula annualmente, sulla base delle indicazioni fornite dai consigli scolastici circoscrizionali, una valutazione analitica sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;
- b) formula proposte in ordine all'incremento e al perfezionamento delle attività scolastiche e parascolastiche;
- c) ha funzione di coordinamento in materia di ripartizione dei fondi disponibili e indica criteri per l'impiego degli stessi in ordine al potenziamento delle istituzioni scolastiche:
- d) segue tutte le iniziative che tendono a migliorare il profitto degli alunni italiani che frequentano le scuole locali;
- e) formula alle autorità diplomatiche e consolari il proprio parere su problemi che possono essere oggetto di trattativa con le autorità locali e la cui soluzione può agevolare l'inserimento degli alunni italiani nelle scuole locali.

Esso elabora altresì, annualmente, sulla base delle indicazioni fornite dai consigli scolastici circoscrizionali, un programma generale di attività.

Sulla base dei programmi trasmessi dai singoli consigli scolastici d'ambasciata sarà determinato il piano di istituzione di nuovi istituti, scuole e corsi, e il programma delle attività scolastiche, previsti dall'articolo 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327.

Il consiglio scolastico d'ambasciata elegge nel suo seno il presidente. Detto Consiglio dura in carica tre anni.

Presso le rappresentanze diplomatiche, nella cui circoserizione vi sia un solo consiglio scolastico circoscrizionale, non si costituisce il consiglio scolastico d'ambasciata. Le funzioni ad esso spettanti sono esercitate dal consiglio scolastico circoscrizionale integrato dai membri di cui alla lettera a) del precedente primo comma.

ARTICOLO 27.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e i Consigli scolastici provinciali esercitano, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le proprie attribuzioni, nell'ambito delle rispettive

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

della rispettiva categoria in seno ai consigli scolastici circoscrizionali; quelli di cui alle lettere f), f-bis), g) ed h) sono designati dai rispettivi organismi.

Identico.

Il consiglio scolastico d'ambasciata esprime parere agli organi competenti in ogni materia che direttamente o indirettamente si riferisce alla vita e allo sviluppo della scuola e della cultura italiana, alla tutela degli interessi scolastici e culturali degli italiani residenti nel Paese.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Presso le rappresentanze diplomatiche, nella cui circoscrizione vi sia un solo consiglio scolastico circoscrizionale, non si costituisce il consiglio scolastico d'ambasciata. Le funzioni ad esso spettanti sono esercitate dal consiglio scolastico circoscrizionale integrato dai membri di cui alla lettera a) del precedente primo comma. In esso è costituito il consiglio di disciplina ai sensi del precedente terzo comma.

ARTICOLO 27.

Segue: (Testo del decreto-legge)

competenze, anche sugli affari concernenti il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente destinato alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero. Le attribuzioni relative al personale ispettivo tecnico, direttivo e docente appartenente ai ruoli di cui al precedente titolo II, sono esercitate dai comitati orizzontali competenti per settore scolastico del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il consiglio nazionale della pubblica istruzione può essere chiamato ad esprimere pareri su proposte e disegni di legge attinenti alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, nonché sui contenuti culturali e didattici e sulle riforme di struttura di dette istituzioni. In tal caso, alle sedute hanno diritto a partecipare, a titolo consultivo, due esperti designati dal Ministero degli affari esteri.

ARTICOLO 28.

Le modalità per l'attuazione delle norme contenute nel presente titolo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Con il decreto di cui al precedente comma sono disposte le eventuali limitazioni alle norme sugli organi collegiali della scuola contenute nel presente decreto, rese necessarie nei singoli Paesi stranieri dalle situazioni e dagli ordinamenti giuridici locali, nonché dagli obblighi derivanti da accordi internazionali.

CAPO II.

AUTONOMIA AMMINISTRATIVA - VIGILANZA.

ARTICOLO 29.

I consigli di circolo o di istituto ed i consigli scolastici circoscrizionali hanno autonomia amministrativa ed hanno la gestione dei fondi necessari per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni o iniziative comprese nelle rispettive competenze.

I consigli di circolo o di istituto e i consigli scolastici circoscrizionali gestiscono i fondi loro assegnati sulla base di un bilancio preventivo.

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

I predetti organi rendono il conto consuntivo annuale.

I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di cui al presente decreto sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto, dal Ministero degli affari esteri.

Gli ordini di pagamento disposti dalle giunte esecutive dei consigli scolastici predetti sono firmati dal presidente della giunta medesima e dal segretario, nonché da un membro designato dalla giunta stessa.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

ARTICOLO 28.

Identico.

CAPO II.

AUTONOMIA AMMINISTRATIVA - VIGILANZA.

ARTICOLO 29.

I consigli di circolo o di istituto o di zona ed i consigli scolastici circoscrizionali hanno autonomia amministrativa ed hanno la gestione dei fondi necessari per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni o iniziative comprese nelle rispettive competenze.

I consigli di circolo o di istituto o di zona e i consigli scolastici circoscrizionali gestiscono i fondi loro assegnati sulla base di un bilancio preventivo:

Identico.

Identico.

Identico.

Segue: (Testo del decreto-legge)

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, emanato di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per le modalità di organizzazione e funzionamento del servizio di cassa che può essere affidato a una azienda o a un'istituto di credito, il quale assumerà anche la custodia dei valori.

I bilanci preventivi, le eventuali variazioni e i conti consuntivi dei consigli di circolo o di istituto sono approvati dai capi degli uffici consolari nella loro qualità di provveditori agli studi; questi ultimi vigilano altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto.

I bilanci preventivi, le eventuali variazioni e i conti consuntivi dei consigli scolastici circoscrizionali sono approvati dal capo della missione diplomatica, il quale vigila altresì sul regolare funzionamento dei consigli scolastici circoscrizionali medesimi.

In caso di irregolarità, dette autorità invitano gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse.

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico circoscrizionale, il capo dell'ufficio consolare e il capo della missione diplomatica procedono, rispettivamente, allo scioglimento del consiglio.

In caso di conflitto di competenze tra organi a livello inferiore a quello di circoscrizione decide il capo dell'ufficio consolare; tra organi a livello circoscrizionale decide il capo della missione diplomatica.

Per il primo esercizio finanziario si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

ARTICOLO 30.

Gli articoli 19, modificato dall'articolo 5 della legge 14 gennaio 1975, n. 1, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 41, primo comma, 42, 43, 44, 45, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si applicano nei limiti in cui sono compatibili con le norme del presente decreto.

CAPO III.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

I bilanci preventivi, le eventuali variazioni e i conti consuntivi dei consigli di circolo o di istituto o di zona sono approvati dai capi degli uffici consolari nella loro qualità di provveditori agli studi; questi ultimi vigilano altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto.

Identico.

Identico.

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto o di zona e del consiglio scolastico circoscrizionale, il capo dell'ufficio consolare e il capo della missione diplomatica procedono, rispettivamente, allo scioglimento del consiglio.

Identico.

Identico.

ARTICOLO 30.

Le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni si applicano nei limiti in cui sono compatibili con le norme del presente decreto-legge.

Ai componenti degli organi collegiali di cui al presente titolo spetta il rimborso delle spese di viaggio se residenti in località diversa da quella in cui funziona l'organo collegiale.

CAPO III.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 30-bis

Al primo concorso di cui al precedente articolo 12, indetto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi, oltre al personale insegnante non di ruolo previsto nel medesimo articolo 12, gli insegnanti che, pur se sforniti di incarico ministeriale, siano in servizio da almeno due anni, per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto per il corrispondente personale nominato con decreto del Ministro per gli affari

Segue: (Testo del decreto-legge)

ARTICOLO 31.

Al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole europee, ivi comprese quelle funzionanti in territorio nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, per quanto riguarda le modalità per la destinazione, e 3, per i periodi di permanenza massima nelle scuole predette.

Per esigenze di servizio l'amministrazione ha facoltà di dispensare i direttori delle scuole europee dal periodo di interruzione previsto dal precedente articolo 3, comma settimo.

Al personale direttivo e docente in servizio nelle suddette scuole europee all'entrata in vigore del presente decreto si applicano i periodi massimi di servizio di cui al precedente articolo 8.

Il Ministro per gli affari esteri può disporre un'ulteriore proroga, oltre i suddetti limiti massimi di servizio, per consentire di completare i periodi, attualmente in corso, previsti dagli ordinamenti interni delle scuole europee.

ARTICOLO 32.

Al restante personale contemplato nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, da destinare alle istituzioni culturali italiane all'estero si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, per quanto riguarda le modalità per la destinazione, 3 per i periodi di permanenza massima negli istituti di cultura, con le deroghe di cui all'articolo 8, e l'articolo 7, per il trattamento economico all'estero, con la relativa tabella.

ARTICOLO 33.

In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 10 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i con-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

esteri, presso le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute o funzionanti con presa d'atto, o in iniziative scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, gestite da enti, associazioni, comitati e scuole di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Nel predetto concorso il personale insegnante non di ruolo ha diritto ad una riserva del 50 per cento.

ARTICOLO 30-ter

Per l'attività di formazione e di aggiornamento del personale e per l'attività di sperimentazione presso le istituzioni scolastiche all'estero, le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per gli istituti di ricerca sono attribuite al Centro europeo dell'educazione.

ARTICOLO 31:

Identico.

ARTICOLO 32.

Identico.

ARTICOLO 33.

Segue: (Testo del decreto-legge)

corsi per soli titoli previsti dall'articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono indetti dal Ministro per la pubblica istruzione e sono effettuati in sede nazionale. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nei rispettivi ruoli provinciali o nazionali.

ARTICOLO 34.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni di legge e di regolamento comunque con esso incompatibili.

ARTICOLO 35.

Per gli adempimenti amministrativi connessi con l'attuazione del presente decreto possono essere comandati presso il Ministero degli affari esteri, a norma delle vigenti disposizioni, fino a 40 unità di personale appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, di cui fino a 20 delle carriere amministrative e di ragioneria.

ARTICOLO 36.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 3.500 milioni per il semestre luglio-dicembre 1977, si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 37.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1977.

LEONE

Andreotti - Forlani - Morlino - Stammati - Malfatti

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

ARTICOLO 34.

Identico.

ARTICOLO 35.

Per gli adempimenti connessi con l'attuazione del presente decreto possono essere comandati presso il Ministero degli affari esteri, a norma delle vigenti disposizioni, fino a 40 unità di personale appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, di cui fino a 20 delle carriere amministrative e di ragioneria.

ARTICOLO 36.

Identico.

ARTICOLO 37.

Segue: (Testo del decreto-legge)

TABELLA DI RIFERIMENTO FRA QUALIFICHE FUNZIONALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO

Commissario amministrativo Ispettori tecnici Direttori degli istituti di cultura Presidi di istituti secondari di 2º grado Commissario amministrativo aggiunto . . Vice direttori degli istituti di cultura Presidi di scuole secondarie di 1º grado Direttori didattici Direttrici di scuola materna Docenti chiamati a ricoprire una cattedra presso università, istituti superiori e conservatori stranieri Vice commissario amministrativo Docenti laureati preposti a funzioni per le quali sia richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore Addetti agli istituti di cultura Cancelliere principale Docenti diplomati - Segretari Coadiutore principale Applicati di segreteria - Aiutanti tecnici

Bidelli

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

TABELLA DI RIFERIMENTO FRA QUALIFICHE FUNZIONALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO

Commissario amministrativo	Ispettori tecnici
	Direttori degli istituti di cultura
	Presidi di istituti secondari di 2º grado
Commissario amministrativo aggiunto	Vice direttori degli istituti di cultura Presidi di scuole secondarie di 1º grado
	Direttori didattici
	Direttrici di scuola materna
	Personale direttivo addetto alle iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153
	Docenti chiamati a ricoprire una cattedra presso università, istituti superiori e conservatori stranieri
Vice commissario amministrativo	Docenti laureati preposti a funzioni per le quali sia richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore
	Addetti agli istituti di cultura
Cancelliere principale	Docenti diplomati - Segretari
Coadiutore principale	Applicati di segreteria - Aiutanti tecnici
Commesso	Bidelli